Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 201

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 luglio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 3 giugno 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile ai corpi sottoindicati in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuno riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla bandiera della brigata alpina « Julia » - 1976 - Friuli. — Unità tragicamente e duramente colpita negli uomini e nelle infrastrutture dal rovinoso terremoto del 6 maggio 1976, iniziava con prontezza un'istancabile ed efficace opera di soccorso a favore delle popolazioni del Friuli e della Carnia devastate, con gli stessi reparti che, toccati dalla calamità, avevano già versato un contributo di sangue. Continuava nella sua azione con generoso slancio e profondo impegno, fornendo ogni possibile sostegno ai sinistrati, in fraterna ed incondizionata dedizione. Fulgido esempio di virtù militari e di altissimo senso di abnegazione.

Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 1976 - Friuli. — Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a conferma delle sue nobili tradizioni di attaccamento al dovere, di spirito di sacrificio, di incondizionata abnegazione, mobilitava con tempestività uomini e mezzi per soccorrere le genti Friulane, colpite da un terrificante terremoto. L'altissimo senso di altruistico civismo, l'elevatissimo grado di efficacia dimostrato durante il salvataggio di vite umane, il recupero di salme, lo sgombero di macerie, effettuati con grave rischio della vita all'interno di edifici semidistrutti nel perdurare di violente, ripetute, scosse sismiche, l'impegno e le energie profuse senza risparmio nell'opera di ricostruzione e di sostegno morale delle popolazioni, il doloroso contributo di sangue offerto, hanno guadagnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la riconoscenza della Nazione tutta.

(6595)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1979, n. **291.**

Modificazione alla tabella III, numeri 1 e 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica ed il ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 25, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 249, così come sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ed, in particolare, la tabella III, 1 e 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica medesimo concernente il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica ed il ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che a seguito degli inquadramenti di personale della carriera esecutiva amministrativa e tecnica proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5, i relativi ruoli contemplati nella sopra citata tabella III, 1 e 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, necessitano di una revisione ai fini di un adeguamento ed assetto più funzionale e più rispondente alle attribuzioni conferite al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che un tale quadro di funzionalità è conseguibile operando una diminuzione di posti nella dotazione organica prevista per il ruolo degli operatori tecnici ed un aumento di posti nella dotazione organica prevista per il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica;

Accertato che la predetta operazione di diminuzione dei posti della carriera tecnica, con contestuale parziale incremento della dotazione organica del ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa, viene determinata in cento unità;

Valutato, infine, che dal trasferimento di posti dal ruolo tecnico a quello amministrativo deriva una economia nell'onere finanziario globale previsto per la spesa del personale di ruolo del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione (parere n. 11/78 del 14 dicembre 1978);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione complessiva organica del ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui alla tabella III, 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, viene diminuita di cento unità e pertanto la consistenza organica viene determinata in millecento posti.

Art. 2.

La dotazione complessiva organica del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui alla tabella III, 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, viene aumentata di cento unità e pertanto la consistenza organica viene fissata in duemilatrecento posti.

Art. 3.

Per effetto delle variazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, la tabella III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente alle parti riguardanti rispettivamente il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica ed il ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva (n. 1 e 3), viene sostituita dalla seguente:

TABELLA III

1. — *Ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica.*

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica	
Coadiutore superiore	245	—	230	
Coadiutore principale	213	—	800	470 (1)
	183	5		
Coadiutore	163	—	800	
	133	4		
	120	2		
			2.300	

(1) Contingente stabilito per la qualifica di coadiutore dattilografo.

3. — *Ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva.*

Qualifica (1)	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Operatore tecnico superiore . .	245	—	110
Operatore tecnico principale .	218	—	495
	188	5	
Operatore tecnico . . .	168	—	495
			1.100

(1) Specializzazioni: fotografi, restauratori, meccanici, disinfestatori, ecc.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ANTONIOZZI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 17

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale uso veterinario denominata « Sulfacloramfenicolo », nella confezione da g 2, nonchè della serie 4 compresse da g 3, della ditta Abbott S.r.l., in Aprilia. (Decreto di revoca n. 5498/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 24 agosto 1968, con il quale venivano registrate ai numeri 8494 e 8494/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sulfacloramfenicolo », uso veterinario, nella confezione 8 compresse da g 2 e la relativa serie 4 compresse da g 3, a nome della ditta Abbott S.r.l., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Sulfacloramfenicolo », uso veterinario, nella confezione 8 compresse da g 2, nonché della serie 4 compresse da g 3, registrate rispettivamente ai numeri 8494 e 8494/1 in data 24 agosto 1968, a nome della ditta Abbott S.r.l., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5815)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodofosfano » sciroppo, flacone per g 140 e della relativa categoria 10 fiale per 2 cc di secondo grado, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5528/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 novembre 1949 e 7 maggio 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 2631 e 2631/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Jodofosfano » sciroppo, flacone per g 140, nonché la relativa categoria 10 fiale per 2 cc di secondo grado, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 98, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Jodofosfano » sciroppo, flacone per g 140 e della relativa categoria 10 fiale per 2 cc di secondo grado, registrate rispettivamente ai numeri 2631 e 2631/A in data 11 novembre 1949 e 7 maggio 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 98.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6133)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tax Enterin » polvere, nella confezione flacone da g 50, della ditta Gavazzeni, in Bergamo, e da questa ceduta alla ditta S.A.I.T.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5516/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 settembre 1959, con il quale venne registrata al n. 15683 la specialità medicinale denominata « Tax Enterin » polvere, nella confezione flacone da g 50, a nome della ditta Gavazzeni, con sede in Bergamo, via S. Giacomo n. 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta S.A.I.T.A., con sede in Milano, piazza Dergano n. 9, con atto notaio dott. Rezia, registrato in Milano, atti privati il 3 aprile 1965, al n. 11795 serie *A*, ha acquistato dalla ditta Gavazzeni la suddetta specialità;

Considerato che la predetta ditta S.A.I.T.A. non ha provveduto a perfezionare la documentazione necessaria per la registrazione a proprio nome della predetta specialità;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tax Enterin » polvere, nella confezione da g 50, registrata al n. 15683 in data 5 settembre 1959, a nome della ditta Gavazzeni, con sede in Bergamo, via S. Giacomo n. 2 e da questa ceduta alla ditta S.A.I.T.A., con sede in Milano, piazza Dergano n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5944)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Saturans » in polvere, flacone da g 100, della ditta Gavazzeni, in Bergamo, e da questa ceduta alla ditta S.A.I.T.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5532/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 luglio 1954 con il quale venne registrata al n. 9177 la specialità medicinale denominata « Saturans » in polvere, flacone da g 100, a nome della ditta Gavazzeni, con sede in Bergamo, via San Giacomo n. 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta S.A.I.T.A., con sede in Milano, piazza Dergano n. 9, con atto notaio Rezia, registrato in Milano atti privati il 3 aprile 1965 al n. 11797, serie *A*, ha acquistato dalla ditta Gavazzeni la suddetta specialità;

Considerato che la predetta ditta S.A.I.T.A. non ha provveduto a perfezionare la documentazione necessaria per la registrazione a proprio nome della predetta specialità;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Saturans » in polvere, flacone da g 100, registrata al n. 9177 in data 28 luglio 1954 a nome della ditta Gavazzeni, con sede in Bergamo, via S. Giacomo n. 2 e da questa ceduta alla ditta S.A.I.T.A., con sede in Milano, piazza Dergano n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: Anselmi

(6130)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1970, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste;

Viste le dimissioni del sig. Ernesto Russo da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 2743 del 30 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trieste ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Mario Todaro in sostituzione del sig. Ernesto Russo dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Todaro è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Ernesto Russo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1974, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 502/028843 in data 12 settembre 1978, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa, quale proprio rappresentante, nella predetta commissione centrale, il dott. Carlo Terraneo, in sostituzione del dott. Giancarlo Antonelli, passato ad altri incarichi;

Decreta:

Il dott. Carlo Terraneo è chiamato a far parte della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria, in sostituzione del dott. Giancarlo Antonelli.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6334)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del sig. Renato Saccone da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Raffaele Nacco in sostituzione del sig. Renato Saccone, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Raffaele Nacco è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Renato Saccone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6087)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conrieri Filippo & C. S.p.a., in Leumann.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di olio di semi vari di origine e provenienza Svizzera la ditta Conrieri Filippo & C. S.p.a. di Leumann (Torino), ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 546.580 effettuato a carico della gestione valutaria italiana il 23 maggio 1978 in utilizzo di apercredito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che lo sdoganamento della merce di cui sopra non è avvenuto, in quanto la stessa è stata rivenduta viaggiante « allo stato estero » alla ditta Verolag di Losanna;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 813386 del 13 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il mancato perfezionamento dell'importazione di cui trattasi, imputandolo al fatto che la citata ditta di Losanna (alla quale è stata rivenduta la merce « allo stato estero ») non ha riconosciuto alcun debito nei suoi confronti e che pertanto la medesima società italiana sarebbe rimasta vittima di una truffa;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 7 gennaio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non comprovati da alcuna idonea documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conrieri Filippo & C. S.p.a. di Leumann (Torino), mediante fidejussione del Banco di Roma, in Torino, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 546.580 di cui sopra.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6242)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta N.T.C. S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di altoparlanti con relativi pezzi di ricambio di origine e provenienza USA la ditta N.T.C. S.a.s. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 10.100 di cui al mod. *B*-Import n. 5035558 rilasciato dalla Banca popolare commercio e industria di Milano in data 26 febbraio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 24 aprile 1975 ed il 13 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di giorni ventotto e duecentocinquantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 243417 del 15 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli a contestazioni sorte per il danneggiamento di un « pallets » contenente casse acustiche;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 31 agosto 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima avrebbe avuto la possibilità di nazionalizzare la rimanente merce che era quasi la totalità e poi definire la controversia sorta per il danneggiamento delle succitate casse acustiche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta N.T.C. S.a.s. di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare commercio e industria di Milano, nella misura del 5 % di $ USA 10.100 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6237)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gajon - Institute technology S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di apparecchiature didattiche di origine e provenienza Francia la ditta Gajon - Institute technology S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 150.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5835865 rilasciato dal Banco di Roma di Genova in data 2 marzo 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 9 maggio 1977 con un ritardo, quindi, di giorni otto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345201 del 30 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla mancanza di spazio nei propri magazzini, nonché all'impossibilità di reperire in tempo un vettore per il trasferimento della merce da Genova a Como;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 28 settembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendali, essendosi appurato che la giustificazione relativa a difficoltà di trasporto non ha alcun nesso con l'operazione in questione, poiché la merce fu allibrata in custodia alla dogana di Como sin dal 24 febbraio 1977;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gajon - Institute technology S.p.a. di Genova, mediante fidejussione del Banco di Roma di Genova, nella misura del 5 % di F.F. 150.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6235)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che l'importazione di milletrentotto accumulatori elettrici in gelatina ricaricabili di origine e provenienza USA la ditta Unialarm S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 13.627,83 di cui al mod. *B*-Import n. 4678710 rilasciato dalla Banca Belinzaghi di Milano in data 31 luglio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ponte Chiasso il 29 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni trenta rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/54878 del 7 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla carenza di spazio nei propri magazzini, per cui si rese impossibile nazionalizzare la merce, che venne perciò lasciata incustodita presso gli spazi doganali;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 luglio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Unialarm S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca Belinzaghi di Milano, nella misura del 5 % di $ USA 13.627,83 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6236)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini ligure, in Santo Stefano Magra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Faini ligure, con sede in Santo Stefano Magra (La Spezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini ligure, con sede in Santo Stefano Magra (La Spezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 settembre 1978 al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6568)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SVAF, in Bergamo, stabilimenti in Gianico ed Artogne.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SVAF, con sede in Bergamo e stabilimenti in Gianico ed Artogne (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SVAF, con sede in Bergamo e stabilimenti in Gianico ed Artogne (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1978 al 12 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6567)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata fino al 9 settembre 1979.

Si aplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6566)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali, in Albisola Superiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le gevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6569)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca, in Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 28 febbraio 1979, e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nel comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6570)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Concessione dal 3 ottobre 1977 al 19 novembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nencini Zeno laterizi di Nencini Flora e Letizia, San Pietro in Palazzi, Cecina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nencini Zeno laterizi di Nencini Flora e Letizia, San Pietro in Palazzi, Cecina (Livorno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nencini Zeno laterizi di Nencini Flora e Letizia, San Pietro in Palazzi, Cecina (Livorno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1977 al 19 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6706)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, in Bovezzo, stabilimenti in Bovezzo e Concesio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno 1978 al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6572)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It., in Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cem. Am. It. di Ferentino (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem. Am. It. di Ferentino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 maggio 1978 al 19 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6573)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I.C. di Assemini, in Macchiareddu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. O.M.I.C. di Assemini, in Macchiareddu;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I.C. di Assemini, in Macchiareddu, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6708)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti di Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti di Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978, 1° settembre 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979 e 3 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata fino al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6709)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 20 dicembre 1978 e 13 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata fino al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6574)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Romeo Rega di Roma;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 30 novembre 1978 e 31 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega di Roma, è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6575)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unitex, con sede in Prato e stabilimento a Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Unitex, con sede in Prato e stabilimento a Porcari (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unitex, con sede in Prato e stabilimento a Porcari (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6707)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1979.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento scade il 31 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 1979;

Vista la designazione pervenuta dal Presidente della Corte dei conti;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale tutte le amministrazioni sono state invitate ad indire le elezioni per la data del 18 novembre 1979;

Ravvisata la necessità, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 41/1979, di prolungare le operazioni di voto presso l'amministrazione centrale sino alle ore 14 del giorno successivo alla data delle elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commisisoni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo il giorno 18 novembre 1979 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 19.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Pellegrino Gaetano, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Starace Janfolla Stefano, consigliere di legazione;

Panagini in Scapigliati Nicoletta, ispettore amministrativo;

Pugliares in Romano Giuliana, cancelliere principale;

Ricciardi Luigi, assistente commerciale principale;

Sanzò in Riga Renata, coadiutore principale;

Massolo Giampiero, segretario di legazione.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 3 settembre 1979.

Art. 3.

La commisisone elettorale circoscrizionale per l'intero è costituita come segue:

Presidente:

Teresi Aldo, primo dirigente.

Componenti:

Varvesi Gianfranco, primo segretario di legazione;

Ranucci Laura in Foglietti, cancelliere principale;

Brofferio Luca, primo segretario di legazione;

Petitti Angela, assistente commerciale;

D'Errico Giacomo, coadiutore;

Maselli Maria Teresa, cancelliere principale.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

Menegatti Gabriele, consigliere di legazione.

Componenti:

Di Giovanni Rita, vice ispettore amministrativo;

Scognamillo Giovanni, cancelliere;

Mariotti Giorgio, segretario di legazione;

Luzi Gabriele, assistente commerciale capo;

Vesperini Roberto, coadiutore principale;

Olivieri Francesco, consigliere di legazione.

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 11 luglio 1979

Il Ministro: FORLANI

(6599)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Autorizzazione alla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ad effettuare le operazioni di credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro di essere inclusa tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche e di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novem-

bre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonchè agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità e accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

La sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonchè agli allevamenti zootecnici a carattere industriale e alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6744)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad effettuare le operazioni di credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di essere inclusa tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi alla zootecnia, alle attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità e accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione, con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

La sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi alla zootecnia, alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(6745)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

Determinazione della classe iniziale di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nel comune di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzio-

ne precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per la assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nel comune di Verona, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

facchinaggio svolto, anche con l'ausilio di mezzi meccanici nel mercato ortofrutticolo: 22ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 349.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6740)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli enti concessionari di autostrade, relativamente alle operazioni di transito autostradale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94;

Visto l'art. 22, secondo comma, del citato decreto n. 633, che prevede, ai fini della fatturazione e degli adempimenti connessi, la possibilità di applicare le norme riguardanti i commercianti al minuto e le altre attività assimilate a categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato;

Visto l'art. 29, quarto comma, dello stesso decreto n. 633;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle richiamate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del disposto dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti alla emissione della fattura per i pedaggi relativi ai transiti autostradali soltanto dietro specifica richiesta scritta da parte degli utenti.

La richiesta di fattura deve essere indirizzata allo ente concessionario che ha incassato il pedaggio medesimo, corredata dai documenti comprovanti l'avvenuto pagamento del pedaggio, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dell'utente (per i soggetti domiciliati all'estero ubicazione della stabile organizzazione in Italia) ovvero in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

b) distinta analitica dei percorsi effettuati (stazione di entrata e di uscita), data del transito, tipo e targa del veicolo, importo pagato.

La fattura sarà emessa dallo stesso ente concessionario che ha effettuato la riscossione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella fattura che comprenderà anche i pedaggi di spettanza di altri concessionari, dovrà essere evidenziato l'ammontare complessivo dei pedaggi corrisposti dall'utente e della correlativa imposta, ancorché non detraibile per effetto dell'art. 19, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel caso in cui i pedaggi siano regolati mediante « carte di credito » a pagamento differito la fattura dovrà essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli importi dei pedaggi e delle eventuali prestazioni accessorie ai transiti autostradali, sono, da ciascun concessionario, registrati, con riferimento all'intera rete in concessione, per riepilogo mensile, entro il mese successivo a quello in cui gli importi medesimi sono stati da esso concessionario accertati ovvero al medesimo attribuiti dall'ente concessionario autostradale interconnesso che ne ha effettuato la riscossione.

Nella determinazione dell'ammontare dei corrispettivi relativi ai transiti autostradali devono essere computati anche quelli delle operazioni effettuate con emissione di fattura.

Ai sensi dell'art. 29, quarto comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, gli enti concessionari di autostrade, relativamente alle operazioni di transito autostradale, sono dispensati dalla presentazione dell'elenco clienti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(6802)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Fissazione della nuova data e delle sedi di svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

La prova scritta del concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto avrà luogo lunedì 3 settembre 1979, alle ore 8, nelle sedi e locali indicati nel successivo art. 3 del presente decreto.

Per lo svolgimento della prova scritta, di cui al precedente articolo, sono costituite — in aggiunta a quelle già stabilite dall'art. 11 del decreto ministeriale 2 febbraio 1979 (Catania e Messina) — le seguenti sedi sussidiarie alla sede di estrazione di Palermo: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani.

La prova scritta del concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto avrà luogo in:

Agrigento:

presso la scuola media «Pirandello», via Acrone n. 2, per i candidati residenti nella provincia di Agrigento, il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O.

Ancona:

a) presso la facoltà di medicina, via Grotte di Posatora, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B - C - D - E - F - H - I;

b) presso la facoltà di ingegneria, sede distaccata, via Barilatti, zona commerciale Palombare, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

Bari:

a) presso l'istituto tecnico commerciale «Romanazzi», via Celso Ulpiani, 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B;

b) presso la suola media «Amedeo d'Aosta», via Oberdan n. 8, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera C;

c) presso l'istituto tecnico industriale statale «Modesto Panetti», via Re David n. 186, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera D;

d) presso la scuola media «Parini», via Baracca n. 69, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E - F;

e) presso la scuola media «Giovanni XXIII», viale Giovanni XXIII, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G - H - I - J - K - L;

f) presso l'istituto magistrale «Bianchi Dottula», corso Mazzini, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M N - O;

g) presso l'istituto commerciale «Giulio Cesare», viale Einaudi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P - Q;

h) presso la scuola media «Melo da Bari», via Maggiore Turitto, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R - S;

i) presso la scuola media «G. Massari», via Timavo n. 80, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: T - U - V - W - X - Y - Z.

Bologna:

a) presso la scuola media «Irnerio», via Finelli n. 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B - C - D;

b) presso la scuola media «Zanotti», via Calori n. 8, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E - F - G - H - I - J - K - L - M;

c) presso la scuola media «Gandino», via Graziano n. 8, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

Cagliari:

presso la Fiera campionaria, Capannone C, viale Diaz numero 221.

Caltanissetta:

presso la scuola media «Verga», via Rosso di San Secondo, per:

1) i candidati residenti nella provincia di Caltanissetta;

2) i candidati residenti nella provincia di Trapani, il cui cognome ha inizio con le lettere: G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

Catania:

a) presso la scuola «F. Corridoni», via Maratona n. 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B - C - D - E;

b) presso la scuola «D. Alighieri», via Cagliari n. 59, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P;

c) presso la scuola «G. B. Vaccarini», via G. B. Impallomeni, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: Q - R - S;

d) presso la scuola «V. Bellini», via Messina n. 438, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: T - U - V - W - X - Y - Z.

Catanzaro:

a) presso la scuola elementare «Aldisio», via De Gasperi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B - C - D;

b) presso la scuola media «B. Chimirri», via Marincola Pistoia, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O;

c) presso la scuola media «Mazzini», via Maddalena, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

Enna:

presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Duca d'Aosta», viale Diaz n. 29, per:

1) i candidati residenti nella provincia di Enna;

2) i candidati residenti nella provincia di Agrigento, il cui cognome ha inizio con le lettere: P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

Firenze:

a) presso l'intendenza di finanza, via del Pratello, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E - M;

b) presso la facoltà di ingegneria, viale Morgagni n. 44, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - F - G - H - I - J - K - L - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z;

c) presso l'istituto di patologia generale dell'Università, viale Morgagni n. 50, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: B - C - D.

Genova:

presso la fiera internazionale, padiglione D, facoltà di ingegneria.

Messina:

a) presso il magistero, via Concezione n. 8, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B;

b) presso l'istituto «S. Luigi», viale Regina Margherita n. 27, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera C;

c) presso la scuola elementare «Principe di Piemonte», via Reggio Calabria - Isolato 15, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: D - E - F;

d) presso la fiera campionaria, viale Libertà, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G - H - I - J - K - L - U - V - W - X - Y - Z;

e) presso le scuole elementari «Luigi Boer», via Palermo, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M - N;

f) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università, via dei Verdi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: O - P - Q;

g) presso le scuole elementari «Crispi», via Monsignor Darrigo, e presso la scuola media «G. Pascoli», per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R - S - T.

Milano:

presso il politecnico Milano, via Bonardi n. 9.

Napoli:

a) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz n. 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera F;

b) presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G - O;

c) presso il politecnico - ingegneria, piazzale Tecchio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E - N - P;

d) presso il politecnico - biennio, via Claudio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: B - T - V - W - Y - Z;

e) presso l'istituto « Menichini », via Don Bosco n. 8, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S - H - I - J - K;

f) presso la mostra d'Oltremare, viale Kennedy, I Varco-Padiglione 3, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: D - L;

g) presso la mostra d'Oltremare, viale Kennedy, I Varco-Padiglione 4, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - M;

h) presso la mostra d'Oltremare, viale Kennedy, I Varco-Padiglione Emiro, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: C - Q - R - U - X.

Nuoro:

a) presso l'istituto tecnico commerciale « Chironi », via Toscana, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K;

b) presso l'istituto magistrale « Satta », via Deffenu n. 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L - M - N - O - R - Z;

c) presso il liceo scientifico « Fermi », via Veneto, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P - Q - S - T - U - V - W - X - Y.

Palermo:

presso la fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino, padiglioni numeri 20, 20/*A*, 16, per i candidati residenti nella provincia di Palermo.

Ravenna:

presso l'istituto tecnico industriale statale « Nulla Baldini », via Marconi n. 2.

Roma:

presso il palazzo dello Sport, E.U.R.

Torino:

presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24.

Trapani:

presso il B.A.R. « Caserma Col di Lana » - ex caserma « Giannettino » prolungamento di via G. B. Fardella, per i candidati residenti nella provincia di Trapani, il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B - C - D - E - F.

Trieste:

presso la facoltà di economia e commercio - aula « *A* », edificio « *D* » - dell'Università degli studi, piazzale Europa n. 1.

Venezia:

a) presso la scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccina n. 68, D, Mestre, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A - B - C - D - E - F - U;

b) presso la scuola media statale « A. Manuzio », viale San Marco n. 34, Mestre, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G - H - I - J - K - L - N - O - P - Q - R;

c) presso la scuola media statale « A. Roncalli », viale San Marco n. 154, Mestre, per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera M;

d) presso la scuola media statale « G. Cesare », corso del Popolo n. 80, Mestre, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: S - T - V - W - X - Y - Z.

Di quanto sopra verrà data ai candidati al concorso, tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata.

(6790)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Conte Roberto, nato a Parma il 22 febbraio 1947 . . . . punti 100 su 100
2. Lama Adriana, nata a Ravenna il 20 gennaio 1946 . . . . » 100 »
3. Spada Lionello, nato a Bolzano il 18 gennaio 1936 . . . . » 100 »
4. Fabbri Pio, nato a Napoli il 13 ottobre 1944 . . . . » 94 »
5. Gavioli Massimo, nato a Massarosa il 15 febbraio 1946 . . . . » 94 »
6. Amati Anna, nata a Gravina di Puglia il 21 novembre 1946 . . . . . . » 93 »
7. Potestà Maria Luisa, nata a Ragusa l'8 maggio 1945 . . . . » 90 »
8. Antonello Oscar, nato a Treviso il 13 ottobre 1946 . . . . » 88 »
9. Zucchelli Paolo, nato a Bologna il 4 giugno 1946 . . . . » 88 »
10. Farinato Maria Antonietta, nata a Caltanissetta il 5 luglio 1943 . . . . » 87 »
11. Macrì Michela, nata a Locri il 31 ottobre 1946 . . . . » 87 »
12. Flores Antonio, nato a Milano il 5 maggio 1946 . . . . » 85 »
13. Romagnoli Renato, nato ad Ozzano dell'Emilia il 14 marzo 1944 . . . . . . » 85 »
14. Trefoloni Gabriella, nata a S. Giovanni Valdarno, il 5 agosto 1942 . . . . . » 85 »
15. Iaccarino Luigi, nato a Nola il 27 giugno 1945 . . . . » 83 »
16. Viscione Patrizio, nato a Napoli il 21 maggio 1941 . . . . » 83 »
17. Prinoth Oswald, nato a S. Cristina il 3 febbraio 1946 . . . . » 83 »
18. Giardina Carlo Vittorio Mario, nato a Torre Annunziata il 4 novembre 1936 . . . » 82 »
19. Casale Palmino, nato a SS. Cosma e Damiano il 28 maggio 1945 . . . . . » 80 »
20. Ruggeri Pietro, nato a S. Pier Niceto il 27 giugno 1945 . . . . » 80 »
21. Borgia Carla, nata a Casarano il 26 ottobre 1945 . . . . » 77 »
22. Mulas Giuseppe, nato a Benetutti il 28 marzo 1944 . . . . » 77 »
23. Attili Giancarlo, nato a Terni il 18 marzo 1946 . . . . » 72 »
24. Pecorari Renzo, nato a Trieste l'8 novembre 1943 . . . . » 72 »
25. Caputo Pierfranco, nato a Vasto il 29 gennaio 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5478)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di aiuto di virologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cione Giovanni, nato a Taranto il 25 luglio 1940 . . . . . punti 90 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5472)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto del servizio di fisioterapia riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(2347/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorso ad un posto di aiuto laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(2341/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto neurologo;

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(2349/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario analista del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(2350/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(2351/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(2342/S)

OSPEDALE « P. MARINI » DI PETRITOLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(2343/S)

OSPEDALE « O. BASILEWSKY » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(2340/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(2345/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(2339/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. SANTO » DI COSENZA

Concorso a due posti di assistente di pneumolotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumolotisiologia di cui uno per il servizio di broncologia e uno per il servizio di accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(2346/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia;
due posti di assistente di ortopedia;
due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(2348/S)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Avviso di rettifica

L'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 luglio 1979 deve intendersi rettificato nel senso che i posti vacanti di assistente di medicina generale sono « tre » anzichè « uno ».

(2389/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1979, n. 18.

Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 21 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione con le presenti disposizioni dà attuazione alla legge del 28 gennaio 1977, n. 10, in coerenza con l'attività di programmazione e pianificazione regionale, secondo i principi contenuti nell'art. 8 dello statuto.

Titolo I

PROGRAMMI PLURIENNALI D'ATTUAZIONE

Art. 2.
Compiti dei comuni

I comuni mediante il programma pluriennale d'attuazione (P.P.A.), delimitano le aree e le zone in cui devono realizzarsi, nei tempi e modi indicati dalla presente legge, tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio di propria competenza previste dagli strumenti urbanistici generali, dando priorità alle aree, non sature, dotate di opere di urbanizzazione ed alle aree con strumenti urbanistici particolareggiati approvati.

Art. 3.
Validità del P.P.A.

Gli strumenti urbanistici generali, anche a livello intercomunale, si attuano nei tempi e nei modi stabiliti dal P.P.A. le cui previsioni sono riferite ad un triennio, nella prima attuazione della presente legge, e ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio, per i P.P.A. successivi.

Art. 4.

Sono esonerati dall'obbligo di dotarsi del P.P.A. i comuni indicati nell'elenco allegato alla presente legge, formato, con riferimento all'art. 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla base dei seguenti criteri: popolazione residente alla data dell'ultimo censimento nazionale non superiore a 3.000 abitanti, ad eccezione di quei comuni che hanno una particolare espansione industriale e turistica o il cui territorio è situato nella fascia costiera.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni obbligati, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, possono presentare al presidente della Regione motivato ricorso al fine di essere esonerati. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, decide sul ricorso entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 5.
Contenuti del P.P.A.

Il P.P.A. è formato dal comune in rapporto all'andamento demografico, alla situazione socio economica del territorio ed alla presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private nel periodo considerato dal piano, in coerenza con gli obettivi della programmazione regionale e sub-regionale.

Quale strumento di coordinamento e programmazione urbanistica, il P.P.A. contiene:

a) la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con l'indicazione della capacità insediativa residua delle zone edificabili, sia residenziali sia produttive, ivi compresa quella risultante da operazioni sul rinnovo del patrimonio edilizio esistente;

b) la valutazione dei fabbisogni da soddisfare attraverso il P.P.A. per i vari tipi di insediamento, con la delimitazione delle aree oggetto degli interventi nell'ambito delle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) l'individuazione delle zone soggette a piani particolareggiati o a lottizzazioni convenzionate da redigere in tempi prefissati o a piani di recupero e delle zone ove è ammesso l'intervento diretto. Per gli insediamenti residenziali una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno è riservata all'edilizia pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'individuazione delle aree da comprendere in piani per insediamenti produttivi formati ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) le previsioni delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche da attuarsi nel periodo di validità del P.P.A., anche derivanti da eventuali fabbisogni pregressi, con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi incluse quelle che, pur esistenti all'atto dell'adozione del piano, debbano essere adeguate o migliorate;

f) la previsione di massima delle spese occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto *e*), corredata dalla indicazione delle presumibili fonti di finanziamento.

Per gli interventi compresi nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che consentono ampliamenti volumetrici dell'edilizia esistente, il comune stabilisce per le singole zone la cubatura massima edificabile per il periodo di validità del P.P.A. e le concessioni relative possono essere rilasciate fino all'ammontare delle previsoni del P.P.A.

I piani di lottizzazione, già convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere esclusi, in tutto o in parte, dai P.P.A.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del P.P.A. non si autorizzano lottizzazioni convenzionate nei comuni obbligati.

Art. 6.
Elaborati tecnici

Gli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del P.P.A. sono:

1) una copia della planimetria dello strumento urbanistico generale con la delimitazione delle aree incluse nel P.P.A.;

2) una relazione illustrativa delle motivazioni del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma, contenente, tra l'altro, specifici riferimenti agli aspetti finanziari dell'attuazione.

Art. 7.
Procedure

I comuni obbligati o che intendono dotarsi del P.P.A. previa consultazione delle forze sociali e delle categorie interessate, adottano il programma con deliberazione consiliare entro 5 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Immediatamente dopo l'adozione, il P.P.A. è pubblicato nell'albo pretorio per la durata di 15 giorni.

Nei successigi quindici giorni gli interessati possono proporre osservazioni scritte al consiglio comunale, il quale, entro gli ulteriori quindici giorni approva in via definitiva, il P.P.A.

Copia del P.P.A. approvato è trasmessa per conoscenza alla giunta regionale.

I comuni obbligati, ma sprovvisti di strumento urbanistico generale o che intendono variare lo strumento urbanistico vigente, approvano il P.P.A. contestualmente all'adozione del piano urbanistico o della sua variante.

Nelle more delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici generali o di sue varianti il P.P.A. è attuato nel rispetto delle norme che regolano l'attività edilizia in pendenza di dette procedure.

Art. 8.
Potere sostitutivo

Nel caso in cui il comune obbligato non provveda entro i termini previsti dal precedente articolo all'approvazione del P.P.A., la giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a tre mesi, nomina un commissario *ad acta* per la formazione del P.P.A. e per la convocazione del consiglio comunale ai fini della relativa deliberazione.

Ove l'approvazione del programma non avvenga, per qualsiasi causa, entro sessanta giorni dalla data di convocazione del consiglio comunale, disposta ai sensi del comma precedente, il commissario provvede direttamente agli adempimenti di competenza del consiglio comunale di cui all'articolo precedente.

Art. 9.
Varianti al P.P.A. ed approvazione dei programmi successivi

Nel periodo di validità, il P.P.A. può essere variato, con le procedure previste dall'art. 7, solo in casi di revisioni o modifiche degli strumenti urbanistici generali o per comprovata variazione del fabbisogno o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

Alla scadenza del P.P.A. il consiglio comunale approva la relazione finale con la specificazione delle opere di competenza pubblica e privata, attuate o in corso di atuazione e delle aree rimaste inutilizzate.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del P.P.A. il consiglio comunale, tenendo conto della relazione di cui al precedente comma approva il nuovo programma secondo la procedura di cui all'art. 7 della presente legge.

Non sono comunque ammesse varianti nell'ultimo anno di validità del P.P.A.

Art. 10.
Notizie al pubblico

Tre mesi prima della scadenza del termine di validità del P.P.A. il sindaco provvede, mediante avviso pubblico, ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato le istanze di concessione in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico generale e del P.P.A. medesimo, a presentarle prima della scadenza suindicata, con contestuale avvertimento che, in difetto, l'area interessata dalle concessioni non richieste risulterà suscettibile di espropriazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della presente legge.

Art. 11.
Espropriazione

Il comune può procedere alla espropriazione delle aree qualora entro il termine di validità del P.P.A. gli aventi titolo, singolarmente ovvero riuniti in consorzio, anche ai sensi dell'articolo successivo, non abbiano presentato per le aree individuate e delimitate ai sensi dell'art. 5, lettera *c*) della presente legge, istanze di concessione conformi alle previsioni dello strumento urbanistico e del programma scaduto, corredato degli atti, documenti, elaborati richiesti dalle norme vigenti, ovvero, pur avendo presentato tali istanze, non abbiano tuttavia iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal seguente art. 15.

Il consiglio comunale sulla scorta della relazione di cui al secondo comma del precedente art. 9, decide se procedere all'esproprio delle aree di cui al comma precedente o se inserire tali aree nel successivo P.P.A.

Il reinserimento della stessa area può essere operato una sola volta.

Alle espropriazioni si provvede secondo le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aree espropriate conservano le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici, salvo varianti agli stessi.

Le aree espropriate, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate dal comune:

a) direttamente, quando debbano essere realizzati impianti di interesse pubblico che si presume non possano essere realizzati da altri soggetti;

b) per interventi di edilizia residenziale pubblica;

c) per l'edilizia convenzionata ex art. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da realizzarsi da parte di concessionari che si rendano assegnatari in base ad asta pubblica;

d) mediante alienazione a soggetti pubblici o privati, con il sistema del pubblico incanto, quando si tratti di aree isolate la cui utilizzazione non offra interesse di carattere generale.

Le aree espropriate destinate ad impianti produtivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 12.
Comparti edificatori

I proprietari interessati ai comparti edificatori individuati come tali nel P.P.A. ovvero successivamente, mediante determinazione comunale adottata d'ufficio ovvero a richiesta di qualunque interessato, hanno facoltà di riunirsi in consorzio per l'attuazione degli interventi relativi al comparto.

Decorso inutilmente un anno dall'individuazione del comparto senza che sia stata esercitata la facoltà di cui al comma precedente, il comune può procedere d'ufficio alla costituzione di un consorzio agli stessi fini, a condizione che al consorzio aderiscano i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno due terzi del valore degli immobili compresi nel comparto.

La costituzione del consorzio è titolo per la espropriazione degli immobili rimanenti, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo. Gli immobili espropriati sono ceduti al consorzio così costituito in proprietà al prezzo corrispondente alle indennità di espropriazione corrisposte aumentate delle sole spese della procedura espropriativa.

Salvo quanto diversamente disposto nella presente legge si osservano per la costituzione del consorzio di cui al comma precedente e per l'adozione dello statuto di esso le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 16, in quanto applicabili.

Titolo II

CONCESSIONI

Art. 13.
Rilascio concessioni

I comuni rilasciano concessioni sulle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Fino all'approvazione del P.P.A., fatti salvi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le concessioni edilizie sono rilasciate dai comuni soltanto a condizione che sulle aree interessate esistano già le opere di urbanizzazione ovvero esista impegno, debitamente garantito, del concessionario a realizzarle entro un periodo determinato.

Nei comuni dotati del P.P.A. la concessione per insediamenti produttivi ricadenti in aree industriali può essere data indipendentemente dall'inclusione di queste nel P.P.A.

Art. 14.
Mancato rilascio delle concessioni

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione necessaria, ovvero dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o a dimostrazione degli impegni assunti da parte del richiedente, qualora il sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni sulla domanda, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al presidente della Regione.

Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente della Regione invita formalmente il sindaco a pronunciarsi sulla domanda, sentita la commissione edilizia, nei successivi trenta giorni.

Scaduto inutilmente il termine assegnato, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che si pronuncia sulla domanda di concessione entro trenta giorni dalla data della nomina.

Art. 15.
Decadenza dalla concessione

Il rilascio della concessione edilizia è comunicato dal sindaco, con lettera raccomandata corredata di ricevuta di ritorno, al richiedente il quale è tenuto, a pena di decadenza, a ritirare la concessione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché a iniziare i lavori entro un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Art. 16.
Oneri di urbanizzazione

Sulla base di quanto stabilito al punto *e*) dell'art. 5 della presente legge, i comuni dotati del P.P.A. possono ridurre fino ad un massimo del 25 per cento l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata a seguito dell'applicazione della tabella *L* del regolamento regionale del 23 luglio 1977, n. 6 « Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ».

I comuni dotati del P.P.A. con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti possono applicare la riduzione di cui al precedente comma fino ad un massimo del 30 per cento.

L'adeguamento automatico annuale previsto dal secondo comma dell'art. 12 del citato regolamento regionale n. 6/77 non si applica per gli anni 1978 e 1979.

Art. 17.

Concessione gratuita

L'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e applicato secondo la seguente norma:

nelle opere di cui al punto *a*) dell'art. 9 predetto sono compresi gli accessori agricoli e gli impianti agricoli per la produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale o da imprenditori agricoli associati. In caso diverso il concessionario è tenuto alla corresponsione del contributo di cui alla tabella *G*) del regolamento regionale del 23 luglio 1977, n. 6 « Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione » e del contributo commisurato al costo di costruzione.

Art. 18.

Modificazione della determinazione di uso

Costituisce modificazione della destinazione di uso ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1977, n. 10 l'uso, nei 10 anni successivi al compimento delle opere, delle residenze coloniche di cui al punto *a*) dell'art. 9 della citata legge, da parte di soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42 « Attuazione delle direttive 72/159-160-161/CEE e 75/268/CEE e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 per la riforma dell'agricoltura », salvo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, della predetta legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

(*Omissis*).

Ancona, addì 26 aprile 1979

MASSI

(5448)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1979, n. **19**.

Norme relative ai piani di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge urbanistica regionale e della legge di istituzione dei comprensori che disciplineranno in forma organica i livelli della pianificazione territoriale e le relative competenze così da assicurare una gestione coordinata dei diversi strumenti urbanistici, i piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, i piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono adottati in via definitiva dal consiglio comunale.

Sui predetti strumenti urbanistici attuativi è soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione prevista da disposizioni statali e regionali, salvo quanto disposto al successivo art. 9.

A ogni effetto di legge l'adozione definitiva del consiglio comunale si intende sostitutiva dell'approvazione della Regione sui piani di cui al primo comma.

Art. 2.

I singoli piani sono adottati dal consiglio comunale e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'art. 5, sono depositate presso la segreteria del comune per trenta giorni consecutivi e dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del comune; durante tale periodo chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizione e osservazioni.

La giunta comunale sottopone all'approvazione del consiglio comunale detti piani urbanistici attuativi unitamente alle opposizioni e osservazioni presentate ai sensi del comma precedente.

Il consiglio comunale adotta definitivamente i piani decidendo contestualmente in ordine alle opposizioni e osservazioni presentate.

Art. 3.

I piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi contengono:

1) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere e impianti di interesse generale;

2) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità di intervento e l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

3) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planovolumetriche;

4) l'individuazione degli immobili o di parte dei medesimi, da espropriare o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi sull'edificato;

5) i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità in armonia con i programmi pluriennali di attuazione.

Art. 4.

I piani di lottizzazione contengono gli elementi di cui ai punti 2), 3) e 5) dell'art. 3.

La convenzione relativa ai piani di lottizzazione prevede:

1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le modalità per il trasferimento delle opere al comune;

3) i progetti planovolumetrici degli edifici e i progetti esecutivi delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

4) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione in armonia con i programmi di attuazione;

5) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

Art. 5.

I piani di cui all'art. 1 sono costituiti dai seguenti elaborati:

1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione con riferimento all'area interessata dal piano, corredata dai seguenti allegati:

le analisi e le ricerche svolte;

la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;

la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i privati;

i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;

2) copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione dell'area interessata;

3) la planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenenti i seguenti elementi:

le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;

gli edifici e gli impianti esistenti e in progetto;

le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle non edificabili;

l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;

4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;

5) l'eventuale progetto planovolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;

6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano con indicazione di quelle soggette eventualmente all'esproprio;

7) le norme tecniche di attuazione del piano;

8) il riepilogo informativo statistico di cui al primo comma dell'art. 6.

I piani di lottizzazione sono inoltre corredati dallo schema di convenzione da stipulare con il comune.

Fin dal primo esame da parte dei consigli comunali e per l'intero svolgimento delle procedure a essi relative, gli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 1 debbono essere corredati dalla documentazione di cui al presente articolo.

Art. 6.

Al fine della programmazione di uso del territorio i comuni trasmettono alla Regione copia del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale che lo adotta definitivamente.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni trasmettono il riepilogo informativo statistico dei dati del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigenti; tale riepilogo va comunque trasmesso alla Regione unitamente alla deliberazione di adozione, anche di variante, di tali strumenti urbanistici generali.

La giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva i modelli che i comuni utilizzano per la redazione dei riepiloghi statistici informativi di cui al presente articolo.

La giunta regionale assicura l'utilizzazione dei dati da parte degli enti locali e presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato della pianificazione urbanistica nella Regione.

Art. 7.

Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge e in particolare per quanto concerne i pareri obbligatori antecedenti alla adozione definitiva e gli adempimenti susseguenti alla pubblicazione continuano ad applicarsi le disposizioni procedimentali previste dalla vigente legislazione per i singoli piani attuativi di cui all'art. 1. I pareri obbligatori di competenza di uffici od organi della Regione sono espressi entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole.

Art. 8.

I piani di cui all'art. 1 ricadenti nelle zone sottoposte al vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono approvati dai comuni, previa acquisizione del parere vincolante della giunta regionale che l'esprime nel termine di cui all'articolo precedente. Trascorso il termine, il parere si intende favorevole.

Art. 9.

I piani di cui al precedente art. 1, sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta deliberazione di approvazione da parte della giunta regionale, sono sottoposti al procedimento d'approvazione da parte dei comuni secondo le disposizioni che precedono.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

MASSI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. **20**.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 21 *maggio* 1979)

(*Omissis*).

(5449)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792010)